

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE DEL
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **settembre** nella Sala Assembleare della dell'ente è stato convocato per le ore **17.00** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, **l'Assemblea**, in sessione **straordinaria** ed in seduta di **seconda** convocazione.

All'appello risultano presenti:

1	ROSSINI MANOLO	SINDACO	Presente	
2	VALCAMONICO IVONNE	DELEGATA	Presente	
3	MONTINI ANTONELLA	SINDACO	Presente	
4	SAMBRICI CESARE	SINDACO	Presente	Videoconferenza
5	ZANINI MIRELLA	SINDACO	Presente	
6	DAMIOLINI AGOSTINO	SINDACO	Presente	Videoconferenza
7	LANCELOTTI PIERANGELO	SINDACO	Presente	
8	BERTELLI MAURO	SINDACO	Presente	
9	BETTINSOLI BRUNO	SINDACO	Presente	
10	FACCHINI JOSEHF	SINDACO	Assente	
11	MORANDI BARBARA	DELEGATA	Presente	
12	MEDAGLIA ILARIO	SINDACO	Presente	
13	FRANZONI MATTEO	SINDACO	Presente	Videoconferenza
14	GIPPONI OLIVIERO	SINDACO	Presente	Videoconferenza
15	BONIOTTI VALENTINA	SINDACO	Presente	Videoconferenza
16	ONGARO DONATELLA	SINDACO	Presente	Videoconferenza
17	FERRI GERARDO	SINDACO	Presente	
18	GIRAUDINI GIANMARIA	SINDACO	Presente	Videoconferenza

Totale Presenti: 17

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario **Armando Sciatti**.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 27

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE DEL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che:

- Come evidenziato dai dati preliminari rilevati dall'inventario Forestale Nazionale il patrimonio forestale italiano ricopre oltre il 25% del territorio nazionale ed ha osservato negli ultimi 30 anni un aumento del 20 % della superficie complessiva;
- Regione Lombardia ha incentivato sin dai primi anni '90 la costituzione di consorzi forestali quali strumento per contrastare l'abbandono del territorio montano, per coordinare le azioni di imboschimento della pianura e, in generale, per stimolare la gestione attiva del bosco;
- La L.R. 31/2008 Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale prevede all'art. 56 "Associazionismo e Consorzi Forestali" la possibilità di promuovere anche economicamente la costituzione di Consorzi forestali per la valorizzazione del patrimonio forestale;
- La D.g.r. IX/4217 del 25 Ottobre 2012 "Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali" che fornisce i dettagli tecnici, economici ed amministrativi regionali per la costituzione dei Consorzi Forestali;
- Presso la Comunità Montana di Valle Trompia ai rappresentanti intervenuti dei comuni di Bovegno, Collio, Irma, Pezzaze, Marmentino e Tavernole s/M sono stati esposti in una serie di incontri i possibili vantaggi e benefici economici, amministrativi ed ambientali derivanti dalla costituzione e partecipazione ad un consorzio forestale;

PRESO ATTO che:

- i Consorzi forestali sono costituiti da soci, in numero di almeno cinque;
- i Consorzi forestali hanno personalità giuridica di diritto privato, tuttavia se la maggior parte della superficie conferita in gestione è di proprietà pubblica, il consorzio forestale è tenuto al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori
- nel Consorzio forestale operano l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, un Presidente e un Vicepresidente, un Revisore dei conti e un Direttore tecnico;
- Presidente e Vicepresidente fanno parte di un Consiglio di Amministrazione che conta un numero di membri compreso fra 3 e 9;
- il consorzio forestale ha un proprio statuto, registrato con atto pubblico e un regolamento interno di funzionamento. Lo statuto definisce fra l'altro la denominazione, la sede, le finalità e la durata del consorzio, le attività del consorzio, le modalità di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci, gli obblighi e le responsabilità dei soci, le sanzioni per inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati, il ruolo dell'assemblea dei soci e il peso di voto dei singoli soci, la composizione e il ruolo del consiglio di amministrazione, la nomina e il ruolo del presidente e del vicepresidente, la nomina e il ruolo del revisore dei conti, la nomina e il ruolo del direttore tecnico, la gestione finanziaria del consorzio. Il regolamento interno disciplina l'esecuzione e l'attuazione del consorzio e in particolare la stesura del piano dei lavori
- lo statuto e il regolamento interno sono approvati dall'assemblea dei soci con maggioranza del numero dei soci;

CONSIDERATA la Bozza di Statuto elaborata dall'Area Tecnica della Comunità Montana sulla base di quanto previsto dalla D.g.r. IX/4217 del 25 Ottobre 2012 e s.m.i.;

RITENUTO di approvare la convenzione e lo Statuto del Consorzio che si compone di n.26 articoli;

CONSIDERATA la bozza di Convenzione per la Costituzione del Consorzio Forestale Alta Valle elaborata dall'Area Tecnica della Comunità Montana e allegata alla presente;

RITENUTO di approvare la bozza di Convenzione per la Costituzione del Consorzio Forestale Alta Valle Trompia;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Agricoltura ed Ambiente in ordine alla regolarità tecnica e del Direttore in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dopo esaustiva discussione, viene posto in votazione il presente punto all'ordine del giorno,

Consiglieri presenti e votanti: n. 17

Favorevoli: n. 17

Astenuti: n. 0

Contrari: n.0

DELIBERA

1. DI APPROVARE la partecipazione della Comunità Montana di Valle Trompia al costituendo Consorzio Forestale Alta Valle Trompia;
2. DI APPROVARE la convenzione costitutiva;
3. DI APPROVARE lo Statuto di attuazione del Consorzio Forestale Alta Valle, allegato al presente atto, composto dai Comuni di Bovegno, Collio, Irma, Pezzaze, Marmentino, Tavernole s/M e dalla Comunità Montana di Valle Trompia;
4. DARE mandato al Presidente di intervenire in rappresentanza dell'Ente all'atto costitutivo che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
5. DI TRASMETTERE la presente agli altri enti consorziati e soci fondatori;

L'ASSEMBLEA

Con separata votazione

Consiglieri presenti e votanti: n. 17

Favorevoli: n. 17

Astenuti: n. 0

Contrari: n.0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Giacomo Remedio

Responsabile del **Agricoltura e Forestazione**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Giacomo Remedio

Gardone V.T., 15.09.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 15.09.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **12.10.2022**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 12.10.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

	CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO	
	FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA	
	L’anno duemilasedici, il giorno __ del mese di __, in __, nella Sede	
	della Comunità Montana di Valle Trompia, sono presenti in	
	rappresentanza:	
	• della Comunità Montana di Valle Trompia con sede a Gardone Val	
	Trompia in Via G.Matteotti n. 327 C.F. 83001710173, il Presidente	
	pro tempore Massimo Ottelli;	
	• del Comune di Bovegno con sede a Bovegno in Piazza Zanardelli n.1	
	C.F. 00868380171, il Sindaco pro tempore Manolo Rossini in	
	forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del	
	22/06/2016 esecutiva ai sensi di Legge;	
	• del Comune di Collio con sede a Collio in Piazza Zanardelli n.24 C.F.	
	00868380171, il Sindaco pro tempore Mirella Zanini in forza della	
	deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05/07/2016	
	esecutiva ai sensi di Legge;	
	• del Comune di Irma con sede a Irma in via Casa dell’Alpino n.1 C.F.	
	83001270178, il Sindaco pro tempore Mauro Bertelli in forza della	
	deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12/06/2019	
	esecutiva ai sensi di Legge;	
	• del Comune di Pezzaze con sede a Pezzaze in via Caduti del Lavoro	
	n. 3 C.F. 00840000178, il Sindaco pro tempore Oliviero Gipponi in	
	forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del	
	15/06/2019 esecutiva ai sensi di Legge;	
	• del Comune di Marmentino con sede a Marmentino in via Santellone	

	n.1 C.F. 83001250170, il Sindaco pro tempore Ilario Medaglia in	
	forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del	
	14/06/2019 esecutiva ai sensi di Legge;	
	• del Comune di Tavernole s/M con sede a Tavernole s/M in Piazza	
	Martiri della Libertà n.1 C.F. 83001210174, il Sindaco pro tempore	
	Gerardo Ferri in forza della deliberazione del Consiglio Comunale	
	n. 13 del 11/06/2019 esecutiva ai sensi di Legge;	
	PREMESSO CHE:	
	• Come evidenziato dai dati preliminari rilevati dall’inventario	
	Forestale Nazionale il patrimonio forestale italiano ricopre oltre il	
	25% del territorio nazionale ed ha osservato negli ultimi 30 anni un	
	aumento del 20 % della superficie complessiva;	
	• Regione Lombardia ha incentivato sin dai primi anni ‘90 la	
	costituzione di consorzi forestali quali strumento per contrastare	
	l’abbandono del territorio montano, per coordinare le azioni di	
	imboschimento della pianura e, in generale, per stimolare la	
	gestione attiva del bosco;	
	• La L.R. 31/2008 Testo Unico delle leggi regionali in materia di	
	agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale prevede all’art. 56	
	“Associazionismo e Consorzi Forestali” la possibilità di	
	promuovere anche economicamente la costituzione di Consorzi	
	forestali per la valorizzazione del patrimonio forestale;	
	• La D.g.r. IX/4217 del 25 Ottobre 2012 “Direttive per la costituzione e	
	il riconoscimento dei consorzi forestali” che fornisce i dettagli	

	tecnic, economici ed amministrativi regionali per la costituzione	
	dei Consorzi Forestali;	
	• Presso la Comunità Montana di Valle Trompia ai rappresentanti	
	intervenuti dei comuni di Bovegno, Collio, Irma, Pezzaze,	
	Marmentino e Tavernole s/M sono stati esposti in una serie di	
	incontri i possibili vantaggi e benefici economici, amministrativi ed	
	ambientali derivanti dalla costituzione e partecipazione ad un	
	consorzio forestale;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO	
	SEGUE:	
	Art. 1	
	Oggetto e finalità della convenzione	
	1. La presente Convenzione ha ad oggetto la costituzione del Consorzio	
	Forestale ai sensi della normativa regionale D.g.r. IX/4217 del 25	
	Ottobre 2012.	
	2. Del Consorzio fanno parte la Comunità Montana di Valle Trompia ed i	
	seguenti Comuni: Bovegno, Collio, Irma, Pezzaze, Marmentino e	
	Tavernole s/M;	
	3. Potranno far parte del costituendo consorzio anche i nuovi Comuni che	
	eventualmente volessero aderire secondo le modalità previste dallo	
	statuto allegato al presente atto;	
	4. Il Consorzio è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica ed	
	autonomia gestionale, disciplinato dal presente Statuto e dalle leggi e	
	decreti ad esso applicabili.	

5.	Il Consorzio ha la seguente denominazione: “Consorzio Forestale Alta Valle Trompia”. Esso ha sede a Gardone Val Trompia, via Matteotti n. 327.	
6.	Il Consorzio può dotarsi di un proprio logo rappresentativo.	
7.	Il Consorzio si ispira ai seguenti criteri operativi:	
	- osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità	
	- l’attività è retta dai criteri di semplicità, efficacia, efficienza, trasparenza, economicità e pubblicità	
	- nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.	
	Art. 2 – Scopo e durata.	
1.	Il Consorzio, in conformità al disposto dell'art. 4 dello statuto, ha lo scopo primario di provvedere a un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorali e per la gestione delle risorse ambientali nella competenza degli enti e delle rispettive proprietà.	
2.	Il Consorzio può inoltre gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con legge o delegati da parte di altri Enti locali.	
3.	Il Consorzio è costituito a tempo determinato secondo quanto disposto al successivo art. 4, e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per deliberazione di almeno tre quinti dei Comuni membri.	
	Art. 3	

	Natura e allocazione delle risorse facenti parte del fondo comune.	
	1. Ciascun Comune aderente con la sottoscrizione della presente	
	convenzione conferisce al Consorzio la gestione dei terreni i cui	
	mappali sono dettagliati nei seguenti allegati:	
	all. n. 1 Elenco Superfici Forestali Comune di Bovegno	
	all. n. 2 Elenco Superfici Forestali Comune di Collio	
	all. n. 3 Elenco Superfici Forestali Comune di Irma	
	all. n. 4 Elenco Superfici Forestali Comune di Marmentino	
	all. n. 5 Elenco Superfici Forestali Comune di Pezzaze	
	all. n. 6 Elenco Superfici Forestali Comune di Tavernole s/M	
	Art. 4	
	Durata, adesioni, scioglimento e recesso	
	La convenzione ha una durata pari a quella indicata all’art. 6 dello Statuto	
	allegato alla presente con decorrenza dalla data di sottoscrizione.	
	Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla	
	presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare	
	assunta a maggioranza assoluta dei componenti da parte di tutti i Comuni	
	fondatori sottoscrittori della presente convenzione e comporta la modifica	
	della presente Convenzione.	
	Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non	
	inferiore a sei mesi e esplica gli effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo.	
	Art. 5	
	Organi del Consorzio e durata dei medesimi.	
	1. Gli organi del Consorzio sono:	

	• l'Assemblea generale dei consorziati;	
	• il Consiglio di Amministrazione;	
	• il Presidente del Consorzio;	
	• il Revisore dei Conti.	
	2. Le competenze degli organi del Consorzio sono specificati nello Statuto	
	allegato n. 7 alla presente convenzione.	
	Art. 6	
	Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione	
	Le proposte di modificazioni della presente convenzione sono deliberate	
	dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte	
	ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano, a maggioranza	
	assoluta, entro i successivi sessanta giorni.	
	Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si	
	rinvia alla normativa vigente.	
	Art. 7	
	Esercizio finanziario	
	1. L'esercizio finanziario va dall'1 (primo) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	2. In materia contabile si osservano le medesime norme previste per gli	
	Enti Locali.	
	Art. 8 - Statuto	
	Il Consorzio è regolato e disciplinato dallo Statuto, allegato alla presente	
	Convenzione ed approvato dai Consigli Comunali dei singoli Comuni	
	costituenti che letto ai comparenti, sottoscritto dagli stessi e da me notaio,	

	qui si allega (All. n. 7) formandone parte integrante e sostanziale.	
	Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione e dallo statuto si	
	rimanda alla normativa statale e regionale vigente.	
	Art. 9 - Disposizioni finali	
	La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non	
	autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi	
	dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella	
	allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Per la Comunità Montana di Valle Trompia	
	Massimo Ottelli _____	
	Per il Comune di Bovegno	
	Manolo Rossini _____	
	Per il Comune di Collio	
	Mirella Zanini _____	
	Per il Comune di Irma	
	Mauro Bertelli _____	
	Per il Comune di Pezzaze	
	Oliviero Gipponi _____	
	Per il Comune di Marmentino	
	Ilario Medaglia _____	
	Per il Comune di Tavernole s/M	
	Gerardo Ferri _____	

STATUTO DEL CONSORZIO FORESTALE
ALTA VALLE TROMPIA

TITOLO 1 – DELLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

- 1.COSTITUZIONE
- 2.DENOMINAZIONE
- 3.SEDE
- 4.OGGETTO
- 5.ATTIVITÀ
- 6.DURATA
- 7.REGOLAMENTO INTERNO
- 8.SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
- 9.RINVIO AL CODICE CIVILE

TITOLO II – DEI CONSORZIATI

- 10.SOCI
- 11.AMMISSIONE NUOVI SOCI
- 12.DECADENZA,RECESSO,ESCLUSIONE
- 13.OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI SOCI
- 14.SANZIONI PER L'INADEMPIENZA AGLI OBBLIGHI DA PARTE DEI CONSORZIATI

TITOLO III - DEGLI ORGANI CONSORTILI

- 15.ORGANI DEL CONSORZIO
- 16.ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI
- 17.CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- 18.COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- 19.IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
- 20.IL REVISORE DEI CONTI
- 21.IL PERSONALE DEL CONSORZIO
- 22.IL DIRETTORE TECNICO
- 23.NORME ACCESSORIE PER IL DIRETTORE TECNICO
- 24.FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO
- 25.FONDO CONSORTILE
- 26.ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.1 COSTITUZIONE

1. È costituito tra soggetti pubblici, singoli o associati, che abbiano proprietà agro-silvo-pastorali ed ogni altro ente pubblico avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, un consorzio volontario, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.
2. Il consorzio è persona giuridica dotata di autonomia imprenditoriale e si configura come Ente Privato di diritto pubblico. Il consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale di cui all'art.31, comma 8, del D.Lgs.267/2000 ed al consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della Legge Regionale 5 aprile 1976, n. 8 come sostituito dall'art. 9 della Legge Regionale 27 dicembre 1989, n. 80.
3. Ad esso si applicano le norme di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, al Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modificazioni, alla Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (artt. 7 e 10), alla Legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, alle Leggi Regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto, ed in particolare l'art. 56 della Legge Regionale n. 31/2008.
4. Il consorzio sarà iscritto nel Registro delle Imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

Art. 2 DENOMINAZIONE

1. Il consorzio è denominato “Consorzio Forestale Alta Valle Trompia”.

Art. 3 SEDE

1. Il consorzio elegge la sua sede presso la Comunità Montana di Valle Trompia . L'assemblea dei consorziati potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico ed occorrendo il trasferimento della sede.

Art. 4 OGGETTO

1. Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorali e per la gestione delle risorse ambientali nella competenza degli enti e delle rispettive proprietà.
2. L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:
 - a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
 - b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
 - c) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali, dei piccoli frutti e dei prodotti agricoli di montagna;
 - d) lo sviluppo ed il monitoraggio dell'alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei prati, dei pascoli e delle strutture di alpeggio;
 - e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere ed i lavori di sistemazione idraulico-forestali ed ingegneria naturalistica, comprese eventuali attività edilizie, purché accessorie e complementari;
 - f) l'attività di assistenza tecnica: ricerca, progettazione e sperimentazione nei settori agricolo, forestale e naturalistico, aggiornamento e formazione professionale, redazione di studi ed

- inventari, educazione ambientale e divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura e delle risorse energetiche;
- g) l'attività di arboricoltura da legno e di valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e della risorsa idrica nonché la gestione di servizi e ripristini ambientali;
 - h) l'esercizio di funzioni di vigilanza amministrativa nelle materie a tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale;
 - i) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori;
 - j) la formazione professionale di addetti nei settori inerenti le attività oggetto del consorzio;
 - k) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per il turismo, l'agriturismo, lo sport e il tempo libero;
 - l) lo svolgimento dei servizi pubblici locali nell'interesse dei soci;
 - m) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
 - n) l'attività di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi, nel rispetto delle competenze delle autorità preposte;
 - o) la realizzazione e la gestione di iniziative, strutture ed impianti diretti alla valorizzazione turistico-ricreativa dell'ambiente montano.
 - p) il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati;
- 3. Le attività previste dalle lettere b), c) d) ed f) dovranno essere svolte con carattere di prevalenza rispetto alle altre attività consortili
 - 4. Almeno i quattro quinti dei ricavi del consorzio devono derivare dallo svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite dei ricavi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale del consorzio stesso.
 - 5. Qualora delegato il Consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali dei consorziati nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

Art. 5 ATTIVITÀ

- 1. Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4
- 2. A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati. Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile. In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura. Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di una organizzazione appositamente predisposta, ed effettuata sotto forma di "servizio tecnico" che ha sede presso quella del consorzio.

Art. 6 DURATA

- 1. Il consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2035. Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei

- lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.
2. Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8.

Art. 7 REGOLAMENTO INTERNO

1. Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea.

Art. 8 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile. In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile dovrà essere ripartito in egual misura fra i consorziati.

Art. 9 RINVIO AL CODICE CIVILE

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

TITOLO II – DEI CONSORZIATI

Art. 10 SOCI

1. Possono fare parte del consorzio enti pubblici, singoli o associati, in quanto proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali ed altri enti pubblici aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.
2. L'adesione al consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio con disdetta da darsi con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
3. L'assunzione della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, del presente statuto e delle delibere dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 11 AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

1. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea generale dei consorziati e su domanda dell'ente interessato.

Art. 12 DECADENZA, RECESSO, ESCLUSIONE

1. Il socio cessa di appartenere al consorzio per:
 - a) recesso volontario;
 - b) decadenza
 - c) esclusione
2. Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione e va comunicato con disdetta da darsi tramite motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima del 31 dicembre, con effetto dal 31 dicembre dell'anno in corso
3. La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.
4. L'esclusione, deliberata dall'assemblea con le modalità di cui al successivo articolo 17, è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio.

Art. 13 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI SOCI

1. I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4 nonché a favorire gli interessi del consorzio.
2. In particolare i soci sono tenuti a corrispondere le eventuali quote consortili;
3. È fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio, in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

Art. 14 SANZIONI PER L'INADEMPIENZA AGLI OBBLIGHI DA PARTE DEI CONSORZIATI

1. Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

Art. 15 ORGANI DEL CONSORZIO

1. Gli organi del consorzio sono:
 - a. l'Assemblea generale dei consorziati;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente del Consorzio;
 - d. il Revisore dei Conti.

Art. 16 ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI

1. L'assemblea generale dei consorziati esercita il potere di direzione, coordinamento e supervisione sull'attività e sulla gestione del Consorzio.
2. L'assemblea è l'organo attraverso il quale gli enti pubblici consorziati esercitano il controllo sul consorzio. L'assemblea ha il potere di direttiva e di indirizzo ed il potere di veto sulla definizione dell'organigramma del consorzio e sulle sue modifiche; esprime un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dal consorzio in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.
3. L'assemblea inoltre può adottare un regolamento per disciplinare in modo preciso e puntuale l'esercizio del controllo da parte dei soci pubblici. Nell'assemblea del consorzio ogni consorziato, in regola con gli obblighi statutari, è rappresentato dal proprio rappresentante legale o da suo delegato. Ogni componente l'assemblea dei consorziati ha diritto ad un voto.
4. Il voto può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
5. L'assemblea ordinaria provvede a:
 - stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
 - approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e tra loro il Presidente ed il Vice Presidente;
 - eleggere il Revisore dei Conti;
 - approvare il Bilancio di previsione e gli atti di programmazione finanziaria e contabile, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - determinare i compensi al presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti;
 - deliberare sulle relazioni annuali del Consiglio di Amministrazione;

- approvare il bilancio consuntivo annuale
- approvare la misura delle entrate e delle spese che dovranno essere ripartite in egual misura fra i consorziati su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare l'ammissione dei nuovi soci al Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- deliberare la sede definitiva del consorzio o il trasferimento della stessa;
- deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea dalla legge o dallo statuto. L'assemblea straordinaria delibera:
- sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;
- sulla proroga della durata del consorzio;
- sulle modifiche dello statuto;
- sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;
- sulla decadenza o esclusione dal Consiglio di Amministrazione.

6. L'elezione del Presidente del Consorzio viene assunta con voto favorevole degli Enti consorziati che rappresentano la maggioranza dei voti ponderati sulla base delle proprietà forestali conferite alla gestione consortile.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi le funzioni di presidente dell'Assemblea sono svolte dal sindaco o dal delegato anagraficamente più anziano presente in assemblea.

8. Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico o in assenza da altro funzionario o da un consigliere. L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge, qualora lo deliberi il consiglio di amministrazione ed ogni qual volta ne faccia richiesta un consorziato

9. L'avviso di convocazione deve essere fatto con posta elettronica da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

10. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. E' tuttavia valida l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora siano presenti tutti i consorziati e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli Amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale, se nominato. L'Assemblea può essere convocata anche quando ne faccia richiesta un terzo dei consorziati.

11. Decorso 30 (trenta) giorni dalla richiesta di convocazione senza che il Presidente abbia provveduto, i Consorziati che hanno richiesto la convocazione possono procedere direttamente a convocare l'Assemblea.

12. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento

- dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari in oggetto di legittimazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un rappresentante per ogni Ente Consorziato, compreso il Presidente (eletto come previsto dal punto 6 dell'art. 16),. I Componenti sono designati dall'assemblea generale dei consorziati tra soggetti competenti in materia di gestione e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività ai soci consorziati aderenti per tipo di dimensione e specializzazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni.
3. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al Consiglio di Amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.
4. Ogni componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un voto.
5. La convocazione del Consiglio di Amministrazione é fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con PEC spedita almeno tre (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con posta elettronica certificata, da spedirsi almeno 1 (un) giorni prima della riunione a ciascun Consigliere.
6. E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.
7. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
8. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei componenti presenti alla seduta.
9. In particolare è necessario:
 - che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di legittimazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
 - che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
10. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di ambedue dal consigliere anziano.
11. Anche in difetto di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli amministratori.
12. Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico o in assenza da altro

funzionario o da un consigliere.

Art. 18 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al direttore ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.
3. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:
 - a. predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni e il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
 - b. deliberare l'istituzione del servizio di tesoreria ed il relativo affidamento;
 - c. deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, d'ordine, di sorveglianza e la manodopera agricolo-forestale;
 - d. deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del consorzio;
 - e. deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
 - f. assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
 - g. approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile e il loro eventuale aggiornamento;
 - h. deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;
 - i. adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;
 - j. deliberare il regolamento del personale;
 - k. nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;
 - l. predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente;
 - m. deliberare la misura della ripartizione delle entrate e delle spese che dovranno essere in egual misura fra i consorziati;
 - n. deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;
 - o. disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.

Art. 19 IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

1. La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o inadempimento, al Vice Presidente.
2. Il Presidente del consorzio presiede l'assemblea dei consorziati e il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere. Il Presidente e il Vice Presidente scadono dopo tre anni, contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

Art. 20 IL REVISORE DEI CONTI

1. La gestione finanziaria del consorzio è soggetta al riscontro del Revisore dei Conti. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ovvero tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti.
2. Il revisore dei conti resta in carica per la durata di cinque anni ed è rieleggibile. Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

3. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il revisore compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al Consiglio di Amministrazione. La relazione del revisore dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

Art. 21 IL PERSONALE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato o attraverso forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.
2. Le mansioni amministrative, contabili, tecniche e di sorveglianza possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati.
3. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

Art. 22 IL DIRETTORE TECNICO

1. Il Direttore tecnico del consorzio viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
2. Al direttore tecnico spetta, anche avvalendosi di collaboratori:
 - a) sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio, curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;
 - b) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento e curandone l'esecuzione previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali e collettive, conferite alla gestione consortile;
 - d) dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;
 - e) provvedere all'esecuzione delle direttive del Consiglio di Amministrazione in materia di promozione, propaganda, e pubblicità per i beni e i servizi offerti dal consorzio;
 - f) assumere tutti gli atti per la gestione amministrativa del consorzio se non già attribuiti agli altri organi.

Art. 23 NORME ACCESSORIE PER IL DIRETTORE TECNICO

1. Il direttore tecnico e il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi di amministrazione del consorzio stesso.

Art. 24 FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO

1. Il consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.
2. Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.
3. Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.
4. Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
5. Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione

di mobilio ed alle attrezzature nonché di quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.

6. Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.
7. Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:
 - a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e dell'erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;
 - b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.

Art. 27 FONDO CONSORTILE

1. Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti e con eventuali donazioni da parte di soggetti privati.
2. Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:
 - a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
 - b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
 - c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.
3. Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.
4. I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Art.28 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
3. Il bilancio annuale di previsione, accompagnato, dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è sottoposto all'assemblea dei consorziati per la relativa approvazione unitamente al bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del Revisore dei Conti, deve essere presentato all'assemblea dei consorziati per la relativa approvazione entro la fine del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA
(Provincia di Brescia)
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Marco Peroni

Verbale n. 15 del 22/09/2022

**OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO
FORESTALE ALTA VALLE TROMPIA**

Visto l'art. 175, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta di costituzione del consorzio forestale Alta Valle acquisita dal sottoscritto in data 15.09.2022 e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Esaminata la documentazione trasmessa con la collaborazione telefonica del Responsabile Finanziario dell'Ente (in smart working), convenzione per la costituzione del Consorzio Forestale Alta Valle Trompia e la bozza di Statuto del Consorzio Forestale Alta Valle Trompia;

Considerato che:

la costituzione del consorzio è normata dalla Regione Lombardia con D.G.R. IX/4217 del 25 ottobre 2012 e che i soci partecipanti sono esclusivamente Enti pubblici;

Il Consorzio Forestale Alta Valle Trompia è partecipato totalmente da Enti Locali;

Tenuto conto

Che il Consorzio ha come primaria finalità la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorali e la gestione delle risorse ambientali nella competenza degli enti e delle rispettive proprietà;

Del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico

ESPRIME

Il proprio **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione di *“Esame ed approvazione statuto e convenzione del Consorzio Forestale Alta Valle Trompia”*.

Li, 22.09.2022

Il Revisore dei Conti
Dott. Marco Peroni

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*